



COMUNE DI PARELLA

Provincia di Torino

BOZZA REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 12 del 6 marzo 2013

- art. 1 Oggetto e finalità
- art.2 Conservazione delle ceneri
- art.3 Affidamento delle ceneri
- art.4 Dispersione delle ceneri
- art.5 Senso comunitario della morte
- art.6 Registri cimiteriali
- art.7 Procedure
- art.8 Deposito provvisorio
- art.9 Sanzioni Amministrative
- art. 10 Tariffe
- art.11 Informazione ai cittadini
- art.12 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (Ordinamento di polizia mortuaria).
2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Conservazione delle ceneri

Le ceneri possono essere conservate:

- a) in forma indistinta previo conferimento nel cinerario comune presso il Cimitero Comunale;
- b) in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere:
 - tumulata in area cimiteriale, in celletta individuale o collettiva, in sepolcreto o edicola di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro.
La durata della tumulazione è subordinata alla durata della concessione, come da regolamento comunale (regolamento comunale per la concessione dei loculi e delle aree cimiteriali) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 12/02/1993 n. 6
 - consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 – Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007.
2. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parella richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà archiviata presso il Comune. Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il Comune di Parella, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.
3. L'affidatario:
 - ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - è tenuto a comunicare al Comune di Parella, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione;
 - è tenuto a comunicare, con preavviso di 15 giorni, al Comune di Parella, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune. In caso di nuova residenza, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.
5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parella che provvede a darne notizia al Comune di ultima Residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà conferita per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nel cinerario comunale a titolo gratuito.
6. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Parella che provvede a darne notizia al comune di ultima residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito, come stabilito nell'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 4 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri non è consentita nel territorio del Comune di Parella, salvo in aree private, con il consenso dei proprietari, al di fuori dei centri abitati (così come definiti dal Codice della Strada).
2. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), da persona autorizzata dal comune.
5. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono tenuti a comunicare al comune di Parella, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
6. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
7. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

8. La dispersione in aree private è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti previa autorizzazione del sindaco.

La dispersione avverrà alla presenza di un amministratore comunale o di personale del comune, a tal uopo incaricato dal Sindaco, che provvederà anche alla stesura del verbale delle operazioni di dispersione.

Art. 5 - Senso comunitario della morte

1. Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è apposta, in apposito luogo del Cimitero, una targa individuale riportante i dati anagrafici del defunto:
 - per tutte le persone residenti nel comune di Parella al momento del decesso;
 - per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale;
 - per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
 - altri casi a richiesta, previa autorizzazione.

Art. 6 – Registri cimiteriali

1. E' predisposto apposito registro depositato presso l'Ufficio di Stato Civile nel quale risulta:
 - l'affidatario dell'urna;
 - l'indirizzo di residenza;
 - i dati anagrafici del defunto cremato;
 - il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri.

Art. 7 – Procedure

1. La procedura in caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri, da conservare nel territorio del Comune di Parella, di cui all'art. 3 del presente regolamento è la seguente:
 - presentazione di un'istanza del parente del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, contenente:
 - i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - la dichiarazione di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - il luogo di conservazione;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.

- rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

L'attività di controllo, di regolare conservazione dell'urna, verrà espletata dagli uffici competenti del Comune.

2. La procedura in caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri in area privata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 30/10/2007, è la seguente:

- presentazione di un'istanza da parte dei soggetti di cui al sopracitato art. 2 della L.R. Piemonte 20/2007 contenente:
 - i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
 - la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20/2007;
 - l'autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri
- verbale delle operazioni di dispersione delle ceneri.

4. La procedura in caso di richiesta per la conservazione o dispersione delle ceneri nel territorio di un altro comune è la seguente:

- a seguito di richiesta conservazione o di dispersione delle ceneri presso altro comune, presentata da un avente titolo di un defunto deceduto a Parella, individuato come incaricato alla dispersione o all'affidamento, si procederà autorizzando l'affidamento delle ceneri all'incaricato, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 30/10/2007, e dando nulla osta per il trasporto delle ceneri presso il comune di destinazione. L'autorizzazione all'affidamento ed il nullaosta al trasporto sono comunicati, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri (LR 20/2007, art.2, comma 10), chiedendo contestualmente che venga data notizia di ritorno dell'effettivo arrivo delle ceneri nel comune di destinazione.

Art. 8 – Deposito provvisorio in celletta comune

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione.
2. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 2 anni dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale in caso di restituzione dell'urna rinvenuta in un domicilio privato.
3. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.
4. Per la sosta gratuita di cui ai precedenti commi 1 e 2, sarà a disposizione presso il Cimitero Comunale una celletta comune per le urne in deposito provvisorio. Il costo per l'apertura e la conseguente successiva sigillatura della celletta sarà a carico del richiedente il deposito temporaneo.

Art. 9 – Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 2 della Legge 130/01.

Art. 10 - Tariffe

1. La misura delle tariffe relative alla autorizzazione all'affidamento, alla dispersione delle ceneri ed all'apposizione della targa individuale di cui all'art 5 del presente regolamento verranno, annualmente, determinate dall'Amministrazione comunale nei limiti e con le modalità stabilite dal D.M. 16/05/2006.
2. In attesa di specifica disciplina si applica, in via transitoria, l'importo previsto al n. della tabella dei servizi cimiteriali approvata con verbale del Consiglio Comunale n.del

Art. 11 – Informazione ai cittadini

1. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito Ufficiale del Comune di Parella

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi del ... comma dell'art dello Statuto Comunale.